

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico - Ponzzone (Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N.14 DEL 12/12/2025
Statuto dell'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico. Approvazione modifiche.

(omissis)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Premesso che:

- i Comuni di Bistagno, Castelletto D'Erro, Ponzzone e Terzo costituiscono l'Unione Montana "Alto Monferrato Aleramico";
- l'Unione Montana "Alto Monferrato Aleramico" svolge le seguenti funzioni:
 - a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - c) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - d) tutela e promozione della montagna ai sensi dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani nonché tutte le altre funzioni delle forme associative montane indicate dall'art.13 della Legge Regione Piemonte 28/12/2012 n.11 e s.m.i.;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - h) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - i) servizi in materia statistica.
 - l) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Atteso che:

- il Comune di Ponzzone non confina con alcuno degli altri Comuni;
- la legge regionale n. 3/2023, apportando modifiche alla legge regionale n. 11/2012, ha introdotto l'obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni facenti parte della medesima Unione, in aggiunta ai requisiti preesistenti. Pertanto, è necessario che ogni Comune confini con almeno un altro Comune appartenente alla medesima Unione, senza soluzione di continuità territoriale. È indispensabile, cioè, che non ci sia alcuna interruzione territoriale nell'Unione;
- a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 31/2023, le Unioni esistenti avrebbero dovuto adeguarsi alla disposizione di cui sopra entro 30 mesi (in luogo dei 12 mesi inizialmente previsti dalla l.r. n. 3/2023) dall'entrata in vigore della legge di riordino, ovvero entro il 25/09/2025, pena la cancellazione dalla "Carta delle Forme Associative";
- la legge regionale n. 31/2023 ha introdotto, inoltre, il margine di tolleranza del 10% al limite minimo demografico, pari a 3.000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina ed a 5.000 abitanti per le aggregazioni di pianura;

Preso atto che l'art. 102 della legge regionale n. 9/2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale BU28S1 del 10/07/2025, ha differito al 30/06/2026 il termine per l'adeguamento all'obbligo di contiguità territoriale;

Atteso, inoltre, che questa Unione verrà a naturale scadenza in data 19/01/2026 in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 29 dello Statuto *"1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune e i casi di scioglimento anticipato"* e dall'art. 12 dell'Atto Costitutivo sottoscritto in data 19/01/2016 *"12. L'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico" è costituita a tempo determinato con durata di dieci anni a decorrere (convenzionalmente) dall'atto di sottoscrizione. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art. 6 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i."*;

Udito l'intervento del Presidente, il quale espone al Consiglio quanto emerso in occasione dell'incontro tra le Amministrazioni dei Comuni costituenti l'Unione tenutosi a Bistagno lo scorso 27 ottobre;

Ribadito che le disposizioni regionali impongono all'Unione Montana "Alto Monferrato Aleramico", in scadenza a gennaio 2026, di adeguarsi all'obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni aderenti entro il 30/06/2026;

Viste le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio del Comune di Castelletto D'Erro n. 12 del 10/11/2025 ad oggetto *"Unione Montana Alto Monferrato Aleramico. Obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni. Presa d'atto differimento termine. Indirizzi"* e n. 15 del 27/11/2025 ad oggetto *"Approvazione modifica all'art. 12 dell'atto costitutivo dell'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico relativamente alla durata della stessa"*;
- del Consiglio del Comune di Terzo n. 15 del 20/11/2025 ad oggetto *"Unione Montana Alto Monferrato Aleramico. Obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni. Presa d'atto differimento termine. Modifica art. 12 atto costitutivo relativamente alla durata dell'Unione. Indirizzi"*;
- del Consiglio del Comune di Ponzzone n. 25 del 4/11/2025 ad oggetto *"Presa d'atto L.R. 9/2025 - Obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni. Presa d'atto differimento termine. Modifica art. 12 atto costitutivo relativamente alla durata dell'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico. Indirizzi"*;
- del Consiglio del Comune di Bistagno n. 32 del 10/12/2025 ad oggetto *"Unione Montana Alto Monferrato Aleramico. Obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni. Presa d'atto differimento termine. Modifica art. 12 atto costitutivo relativamente alla durata dell'Unione. Indirizzi"*;

Ritenuto doveroso, pertanto, nel rispetto delle disposizioni regionali succitate, proporre a questo Consiglio la modifica dell'art. 29 dello Statuto dell'Unione rubricato *"Durata dell'Unione"* prevedendo come termine di durata della stessa il 30/06/2026, come da testo allegato alla presente deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio di questa Unione n. 2 del 12/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Presa d'atto conferimento ulteriori funzioni e servizi all'Unione Montana"*;

Ritenuto opportuno, in questa sede, provvedere quindi alla modifica del comma 6 dell'art. 1 dello Statuto, rubricato *"Costituzione e scopo dell'Unione Montana"* e del comma 4 dell'art. 4 dello Statuto, rubricato *"Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi"*, al fine di aggiornare l'elenco delle funzioni conferite dai Comuni all'Unione e le modalità di presa

d'atto del conferimento delle stesse, come da testo allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Interviene il sig. Galeazzo, il quale sollecita, nel corso dell'odierna seduta, l'approvazione della modifica statutaria relativa all'aumento della rappresentanza della minoranza da n. 1 a n. 2 unità, come deliberato all'unanimità in occasione del Consiglio del 30/11/2021 (deliberazione n. 11) e richiesto con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/12/2025 al n. 459;

Replica il Presidente, chiedendo l'intervento del Segretario, il quale sottolinea che il comma 3 dell'art. 32 del d. lgs. n. 267/2000, rubricato "Unione di comuni", prevede che nel Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze ed assicurata la rappresentanza **di ogni comune** aderente, come peraltro evidenziato anche dal TAR Piemonte nella sentenza n. 699/2024 del 14/06/2024 ("*ciascun ente deve essere adeguatamente rappresentato sia in relazione alle forze di maggioranza, sia a quelle di minoranza*"). Attualmente, nei Consigli dei Comuni di Bistagno, Castelletto d'Erro e Terzo sono presenti Consiglieri di minoranza. La modifica statutaria da n. 1 a n. 2 Consiglieri, oltre a non essere pienamente conforme alla normativa, non garantirebbe la rappresentanza di tutte le minoranze presenti nei Comuni. Al fine di apportare una modifica in tal senso allo Statuto, rispondente alla normativa ed al principio di rappresentanza di ogni comune, occorre un'adeguata istruttoria. La sede opportuna per l'adozione della modifica potrebbe essere il Consiglio convocato per l'approvazione del rendiconto di gestione;

Il Presidente propone di approvare tale modifica in seduta successiva all'odierna, eventualmente appositamente convocata, previo confronto tra i rappresentanti dei Comuni aderenti;

Atteso che l'art. 6, commi 4-5, del d. lgs. n. 267/2000 prevede un procedimento aggravato per la modifica dello Statuto per cui *"4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente"*;

Richiamato a tal proposito, il parere del Consiglio di Stato – Sez. I – del 1° febbraio 2021, n. 129 in merito alle modalità di modifiche statutarie ed in particolare nel calcolo del *quorum*;

Richiamato l'art. 33 dello Statuto dell'Unione, rubricato "Modifiche statutarie", il quale testualmente prevede che *"1. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le modalità e le maggioranze previste per le modifiche degli statuti comunali. 2. Il Presidente dell'Unione, con proprio atto, dichiara concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo pretorio dell'Unione"*;

Atteso che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione per i 30 giorni necessari per l'entrata in vigore delle modifiche sopra evidenziate prima della scadenza dell'Unione;

Atteso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Segretario e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d. lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d. lgs. n. 267/2000, in particolare gli articoli 6 e 42;
- lo Statuto, in particolare l'art. 33;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

PRESENTI	N. 8
ASTENUTI	N. =
FAVOREVOLI	N. 8
CONTRARI	N. =

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato:

- di prendere atto che l'art. 102 della legge regionale n. 9/2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale BU28S1 del 10/07/2025, ha differito al 30/06/2026 il termine per l'adeguamento all'obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni aderenti alla medesima Unione;
- di modificare, pertanto, l'art. 29 dello Statuto dell'Unione rubricato "*Durata dell'Unione*" prevedendo come termine di durata della stessa il 30/06/2026, come da testo allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di modificare, inoltre, il comma 6 dell'art. 1 dello Statuto, rubricato "*Costituzione e scopo dell'Unione Montana*" ed il comma 4 dell'art. 4 dello Statuto, rubricato "*Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi*", al fine di aggiornare l'elenco delle funzioni conferite dai Comuni all'Unione e le modalità di presa d'atto del conferimento delle stesse, come da testo allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, per effetto dell'intervenuta approvazione delle predette modifiche, il testo coordinato dello Statuto risulta come da allegato alla presente deliberazione;
- di rinviare a successiva seduta l'approvazione della modifica statutaria relativa all'aumento della rappresentanza della minoranza;
- di dare atto che lo statuto, così come modificato, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli statuti ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente;
- di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti in merito, anche in relazione ad eventuali sopravvenute modifiche normative al riguardo;
- di trasmettere la presente ai Comuni aderenti all'Unione ed alla Regione Piemonte - Settore Rapporti con le autonomie locali.

(omissis)

STATUTO UNIONE A.M.A.

Art. 1, comma 6 <i>Costituzione e scopo dell'Unione Montana</i>	
VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
[...] 6. Con l'approvazione del presente Statuto i Comuni di Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone e Terzo conferiscono all'Unione Montana le seguenti funzioni con i relativi servizi di competenza: 1) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 2) attività, in ambito comunale, di pianificazione, di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 3) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 4) tutela e promozione della montagna ai sensi dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani nonché tutte le altre funzioni delle forme associative montane indicate dall'art. 13 della Legge Regione Piemonte 28/12/2012 n. 11 e s.m.i. [...]	[...] 6. Le funzioni conferite dai Comuni di Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone e Terzo all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono le seguenti: - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; - attività, in ambito comunale, di pianificazione, di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi; - edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; - tutela e promozione della montagna ai sensi dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani nonché tutte le altre funzioni delle forme associative montane indicate dall'art. 13 della Legge Regione Piemonte 28/12/2012 n. 11 e s.m.i. Come da deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione n. 2 del 12/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione esercita per i Comuni di Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone e Terzo, con decorrenza dal 01/04/2017, le seguenti ulteriori funzioni: - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; - la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; - l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; - polizia municipale e polizia amministrativa locale; - servizi in materia statistica; - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. [...]

Art. 4, comma 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi	
VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
[...] 4. Il conferimento di ulteriori funzioni e servizi all'Unione dovrà essere effettuato sulla base di specifico progetto gestionale che dovrà essere votato favorevolmente da tutti i Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti. L'eventuale voto sfavorevole da parte di uno o più Consigli Comunali dovrà essere adeguatamente motivato ed il provvedimento dovrà dimostrare il danno che il Comune potrebbe subire con il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e/o servizi; in mancanza di detta motivazione il Consiglio dell'Unione potrà decidere a maggioranza. [...]	[...] 4. Il conferimento di ulteriori funzioni e servizi all'Unione dovrà essere effettuato sulla base di specifico progetto gestionale che dovrà essere votato favorevolmente da tutti i Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti. L'eventuale voto sfavorevole da parte di uno o più Consigli Comunali dovrà essere adeguatamente motivato ed il provvedimento dovrà dimostrare il danno che il Comune potrebbe subire con il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e/o servizi; in mancanza di detta motivazione il Consiglio dell'Unione potrà decidere a maggioranza. L'Unione provvede a prendere atto delle nuove funzioni conferite nel primo Consiglio utile, con conseguente modifica dello Statuto. [...]

Art. 29 Durata dell'Unione	
VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
[...] 1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune e i casi di scioglimento anticipato.	[...] 1. L'Unione ha durata fino al 30/06/2026, salvo il diritto di recesso del singolo Comune e i casi di scioglimento anticipato.